

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 22/22/2012

FATTO

In data 11.09.2009 il Comune di Pavia notificava, all'Università degli Studi di Pavia, avviso di accertamento ICI n° Omissis anno 2003 dell'importo di €. 66.116,71, oltre sanzioni ed interessi.

In data 19.10.2009 la contribuente depositava, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia ricorso avverso l'avviso di accertamento con eccezioni in fatto ed in diritto, chiedendo di dichiararsi illegittimo e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato con la condanna alle spese di giudizio.

In data 28.05.2010 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, il Comune di Pavia depositando atto di costituzione in giudizio ai sensi ex art. 23 D.Lgs. 546/92, concludeva chiedendo di respingere il ricorso e confermare la legittimità dell'avviso di accertamento ICI notificato in data 11.11.2009.

In data 21.06.2010, il Comune di Pavia depositava memorie presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia.

In data 25.06.2010, l'Università degli Studi di Pavia depositava memorie presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia. In data 06.07.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia Sezione 01° con sentenza 215 depositata in segreteria il 20.10.2010 accoglieva il ricorso, motivando " ... la ricorrente eccepisce la decadenza del Comune del potere di esercitare l'azione accertatrice per decadenza dei termini; fa infatti rilevare che l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31.12.2008 trattandosi di imposta 2003, mentre lo stesso è stato notificato l'11.09.2009. La Commissione quanto al termine di decadenza, ritiene che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'Ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31.12. del quinto anno successivo a quello della dichiarazione dell'immobile (intendendosi come tale la data di decorrenza del suo possesso) così come ritiene che per gli immobili sottoposti a vincoli storico - artistico la base imponibile va calcolata ai sensi dell'art. 2 - comma 5 - del D.L. 66/93 in Legge 75/93... ".

In data 21.04.2011 il Comune di Pavia depositava appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano censurando la sentenza dei giudici di primo grado, concludeva chiedendo la riforma della decisione impugnata con la conferma integrale dell'atto oggetto dell'opposizione.

In data 17.06.2011 l'Università degli Studi di Pavia depositava controdeduzioni presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano con la richiesta di rigettare l'appello con la conferma della sentenza impugnata. Il ricorso è stato trattato all'udienza pubblica dei 12.01.2012, sentito il Relatore ed il difensore del contribuente in persona dell'Avv. Paolo Tabellini, il quale si riporta integralmente alle controdeduzioni, per il Comune di Pavia nessuno e comparso. Esaminati gli atti del giudizio, la controversia è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi d'appello il Comune di Pavia ha censurato l'oggetto della motivazione della sentenza impugnata.

Il Collegio esaminati gli atti rileva che il punto centrale della controversia riguarda l'utilizzazione degli immobili che secondo la tesi del Comune non sarebbero utilizzati direttamente dall'Università, ragione per la quale non spetterebbe l'esenzione di cui alla lettera i) del citato articolo 7, detta conclusione non è condivisibile.

Invero e tenendo presente la disamina fattuale e legislativa della sentenza impugnata si deve concludere che i servizi connessi al diritto allo studio rientrano senza dubbio nell'ambito di funzioni pubblicistiche che per legge sono attribuite all'Università.

Trattasi di servizi che per legge derivano dal rapporto che si instaura fra Ateneo e studente con l'iscrizione e con il pagamento della tassa. Da ciò discende l'impossibilità di supporre che gli immobili possano essere gestiti ed utilizzati dall'ISU soltanto in base ad un diritto di uso precario e revocabile. Del resto trattandosi di uso non precario né revocabile, ma strumentale alla prestazione di servizi connessi al diritto allo studio, della cui organizzazione è responsabile solo l'Università risulta conforme alla ratio delle disposizioni legislative che sia ricondotto al principio della collaborazione che permea tutta la materia del diritto allo studio. Conferma di ciò si rinviene nella convenzione che nulla disciplina in tema di responsabilità e la qualcosa può giustificarsi solo ritenendo che essa sia rimasta in capo all'Università. La mancanza nella convenzione di una qualsiasi disciplina della responsabilità fa propendere per l'esistenza di una stretta collaborazione prevista e sviluppata sul piano della gratuità nell'esclusivo interesse degli studenti e fermo restando il diritto dell'Università a continuare a disporre degli immobili. Ne deriva pertanto la sussistenza del diritto all'esenzione di cui alla lettera i) del più volte ricordato articolo in quanto l'Ateneo Pavese non solo possiede, ma anche utilizza gli immobili.

In conclusione, il Collegio non ritiene, meritevole di accoglimento l'appello del Comune di Pavia condividendo integralmente la sentenza dei primi giudici

P.Q.M.

- 1) La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Milano, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.
- 2) Pone a carico della parte soccombente la somma di euro 1.000,00 (mille) più oneri di legge a favore della parte vincente.